



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, CUCCA, VACCARI, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI, CUOMO, D’ADDA, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, GINETTI, ORRÙ, SANGALLI, SCALIA, SPILABOTTE, VALDINOSI, VALENTINI e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2016

Norme in materia di contrasto alla truffa in danno di persone ultrasessantacinquenni

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'autorizzazione del primo firmatario della Camera dei deputati, onorevole David Ermini, presento questo disegno di legge perché siano aperti questi due comandi di avvio del procedimento legislativo nella speranza di facilitare l'approvazione del disegno di legge.

Il presente intervento normativo trova la sua motivazione nell'esigenza di arginare il sempre più dilagante e allarmante fenomeno criminale delle truffe in danno di persone anziane. Si tratta di un crimine odioso che non si limita solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale.

Il presente provvedimento a tal fine introduce un aggravamento di pena (punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da euro 309 a euro 1.549) rispetto alla fattispecie base (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.031) ove tale delitto contro il patrimonio mediante frode sia perpetrato nei confronti di un soggetto ultrasessantacinquenne, ma che non sia, ovviamente, in stato di incapacità a causa di patologie di decadimento ovvero di indebolimento delle facoltà mentali, trovando in tal caso applicazione la fattispecie criminosa di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale.

Per ragioni di coerenza sistematica, si riproduce la stessa disposizione introdotta per il reato di rapina aggravata (articolo 628,

terzo comma, numero 3-*quinqües* del codice penale) dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge, 15 ottobre 2013, n. 119. È appena il caso di osservare che l'aumento di pena massima a cinque anni di reclusione, per effetto della nuova circostanza aggravante ad effetto speciale, rende possibile l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Si ritiene poi, a miglior tutela della vittima anziana e delle vittime incapaci del delitto di circonvenzione, che la sospensione condizionale della pena debba essere condizionata alle restituzioni e al risarcimento del danno, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, rendendo obbligatorio un meccanismo oggi previsto soltanto come discrezionale dall'articolo 165 del codice penale.

Contestualmente si provvede ad estendere l'applicabilità per tale fattispecie criminosa della norma che deroga al principio generale per il quale il giudice non deve applicare la misura della custodia cautelare in carcere, ora consentita per il delitto di truffa in danno di ultrasessantacinquenni dall'innalzamento a cinque anni di reclusione della pena massima, quando ritiene che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni di reclusione. Si inseriscono, infine, i due reati, di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci, nel novero di quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 640 del codice penale
in materia di truffa)*

1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il numero 2-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*ter*. Se il fatto è commesso a danno di persona ultrasessantacinquenne».

Art. 2.

(Condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di truffa in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci)

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale inserire il seguente:

«Articolo 643-*bis*. - *(Sospensione condizionale del condannato per i delitti di truffa in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci)*. - La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 640, secondo comma, 2-*ter*, e 643, è subordinata all'adempimento degli obblighi delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, al comma 2-bis, terzo periodo, le parole: «e 624-bis», sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 640, secondo comma, numero 2-ter),».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, comma 2, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale, e delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale».